

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. IV
n. 1-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BALBONI)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE**

DEL SENATORE

LUIGI CESARO

**nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti
(n. 16519/2017 R.G.N.R. - n. 8701/2017 R.G. GIP)**

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli - Nord
Sezione del Giudice per le indagini preliminari
il 13 aprile 2018**

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 2019

ONOREVOLI SENATORI.- In data 13 aprile 2018 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 16519/2017 R.G.N.R. - n. 8701/2017 R.G. GIP).

Il Presidente del Senato ha annunciato in Aula tale richiesta il 29 maggio 2018 e l'ha deferita alla Giunta il 18 luglio 2018.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 4 ottobre, dell'11 dicembre 2018, del 15 e 23 gennaio 2019.

In data 15 ottobre 2018 il senatore Cesaro ha fatto pervenire una memoria scritta.

Nella seduta del 23 gennaio 2019 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato rispetto al caso in esame con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria per l'eventuale trasmissione della richiesta di autorizzazione in questione alla Camera dei deputati.

* * *

a) Fatto

Dagli atti processuali si evince che il senatore Luigi Cesaro risulta indagato, unitamente ad altri soggetti, in ordine a plurimi fatti di corruzione elettorale - ai sensi degli articoli 81, capoverso, e 110 del codice penale e 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 - commessi tra il marzo 2015 ed il giugno 2015 (periodo in cui egli rivestiva la carica di deputato nella XVII legislatura), finalizzati in particolare a favorire l'elezione del figlio Armando Cesaro alla carica di consigliere regionale della Campania.

Il Giudice per le indagini preliminari ha riferito che la richiesta del Pubblico ministero ha ad oggetto 13 conversazioni - intercettate sulle utenze in uso ai signori Armando, Raffaele ed Aniello Cesaro, rispettivamente figlio e fratelli del senatore Luigi Cesaro, nonché sulle utenze in uso all'imprenditore

Antonio Di Guida ed al sindaco di Marano di Napoli, Angelo Liccardo - che si intenderebbe porre a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo l'impianto accusatorio, in cambio di voti a favore del figlio Armando, candidato alle elezioni regionali del 31 maggio 2015, l'onorevole Cesaro sarebbe "intervenuto" in più occasioni, direttamente o per il tramite di soggetti a lui vicini, al fine di procacciare commesse pubbliche (come quella relativa ad una delle Aree di Sviluppo Industriale), nomine in importanti settori dell'amministrazione pubblica (come quella relativa alla carica di direttore del distretto sanitario 38 della ASL 2 di Napoli o quella di componente dell'Organismo Interno di Valutazione della regione Campania), posti di lavoro (assunzioni in Poste Italiane S.p.A., in uno studio legale, nonché presso l'Ospedale San Raffaele di Milano), comandi presso altre amministrazioni e così via, fino a due abbonamenti al centro sportivo Aquilasport di Portici (di cui è amministratore unico il fratello Aniello).

Tali episodi sono emersi - riferisce il GIP - nell'ambito di una più ampia indagine, compendiata nel procedimento n. R.G.N.R. 15505/13, iscritto presso la Procura di Napoli - DDA, inizialmente per i reati di cui agli articoli 353 del codice penale e 7 della legge n. 203 del 1991.

Tale indagine aveva ad oggetto la turbativa - attraverso condotte illecite di Antonio Di Guida, indicato come referente politico del *clan* Polverino, e di Angela Di Guida - della gara per la realizzazione del Piano di Insediamento Produttivo di Marano di Napoli, affidata in regime di *project financing* alla società "Cesaro Costruzioni Generali S.r.l." dei fratelli Raffaele ed Aniello Cesaro.

Secondo quanto si evince dall'ordinanza, l'attività investigativa svolta in concomitanza con le elezioni regionali del 2015 avrebbe permesso di svelare anche le modalità di propaganda di taluni candidati di Forza Italia, tra i quali il figlio del parlamentare (poi effettivamente eletto consigliere regionale nella citata tornata elettorale), in favore del

quale gli indagati si sarebbero "impegnati" per raccogliere voti. Si sarebbe quindi fatta luce sull'influenza politica esercitata dai Cesaro, attivi nella vita politica e amministrativa della zona di Sant'Antimo e dei paesi limitrofi e titolari di numerose attività economiche. Il GIP segnala peraltro che a carico di Raffaele e Aniello Cesaro è stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere dal GIP presso il Tribunale di Napoli nel maggio 2017 per le commistioni politico-mafiose relative alla vicenda del PIP di Marano.

Inquadrate la vicenda all'origine della richiesta, il Giudice per le indagini preliminari si sofferma sugli aspetti inerenti all'utilizzabilità delle intercettazioni, con particolare riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di reità e delle fonti di prova su cui essi si fondano, nonché all'indispensabilità del ricorso allo strumento in questione e, sotto altro profilo, al carattere casuale delle intercettazioni delle quali si chiede l'autorizzazione.

Ritenendo necessario, in un'ottica garantista ed attuativa delle garanzie costituzionali del parlamentare, distinguere tra le intercettazioni effettuate sulle utenze dei familiari del Cesaro (le prime 5) e le altre, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto peraltro di accogliere parzialmente la richiesta del Pubblico ministero, con riferimento alle sole intercettazioni captate sulle utenze del Di Guida e del Liccardo, escludendo invece quelle effettuate sulle utenze dei familiari, in relazione alle quali si sarebbe potuto a suo avviso sollevare qualche dubbio sulla casualità.

La trasmissione degli atti al Senato riguarda quindi la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle seguenti conversazioni:

6. Progressivo 1119, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 23 marzo 2015, v. pag. 20 dell'ordinanza);

7. Progressivo 1203, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 22 marzo 2015, v. Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 20 luglio 2017, n. 76/2-5-4-2015, pag. 8);

8. Progressivo 1242, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 23 marzo 2015, v.

Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 20 luglio 2017, n. 76/2-5-4-2015, pag. 8);

9. Progressivo 4483, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 5 maggio 2015, v. pag. 20 dell'ordinanza);

10. Progressivo 2052, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 16 marzo 2015, v. pag. 22 dell'ordinanza);

11. Progressivo 6168, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 14 aprile 2015, v. pag. 22 dell'ordinanza);

12. Progressivo 1818, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 1° aprile 2015, v. Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 20 luglio 2017, n. 76/2-5-4-2015, pag. 36);

13. Progressivo 2425, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 10 aprile 2015, v. Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 29 settembre 2015, n. 76/2-5, pag. 336).

* * *

b) Diritto

Occorre evidenziare, ai fini della valutazione della competenza del Senato sulla richiesta *de qua*, che quest'ultima ha ad oggetto intercettazioni effettuate quando il senatore Cesaro rivestiva la carica di deputato.

La fattispecie in esame appare analoga ad alcuni precedenti della XVII legislatura inerenti a richieste di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Denis Verdini, anch'egli deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1, Doc. IV, n. 2 e Doc. IV, n. 4).

Si rammenta che, con particolare riguardo al Doc. IV, n. 2, l'autorità giudiziaria aveva inoltrato la richiesta ad entrambi i rami del Parlamento, senza quindi operare una distinzione delle competenze tra Camera e Senato e che in tale circostanza la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica convennero di adottare, limitatamente ai casi di richieste di utilizzo di intercettazioni effettuate su utenze di terzi, un criterio di riparto volto a radicare la competenza in capo alla Camera di attuale appartenenza del parlamentare (vedasi

la seduta della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati del 23 ottobre 2013 e la seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato del 30 ottobre 2013). Tale criterio fu quindi applicato anche per il Doc. IV, n. 1 e per il Doc. IV, n. 4, nei quali l'autorità giudiziaria aveva essa stessa seguito un criterio ermeneutico incentrato sull'attuale *status* del parlamentare e non sulla carica dallo stesso rivestita al momento dei fatti.

Il riparto di competenza nei casi sopracitati fu quindi individuato sulla base di un accordo tra le Giunte dei due rami del Parlamento, accordo che in quanto tale rivestiva una valenza derogatoria rispetto ai criteri oggettivi di riparto delle competenze.

Nei precedenti in questione, inoltre, il senatore interessato non aveva eccepito l'incompetenza del Senato, ma anzi propendeva per tale soluzione, a differenza di quanto avvenuto in ordine al documento in esame, nell'ambito del quale il senatore Cesaro, nella memoria depositata in data 15 ottobre 2018, ha eccepito l'incompetenza del Senato in ragione della sua appartenenza alla Camera dei deputati all'epoca delle intercettazioni.

Occorre peraltro evidenziare che, anteriormente a quelli sopra descritti, la prassi parlamentare ha registrato precedenti differenti.

Alla Camera si è verificato il caso in cui è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, di autorizzare l'utilizzo di intercettazioni indirette in cui era coinvolto un senatore (al momento della domanda), deputato all'epoca delle conversazioni. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha esaminato l'affare nella XV legislatura, ritenendosi competente. Si tratta del Doc. IV, n. 8, avente ad oggetto la richiesta di utilizzo di intercettazioni di conversazioni dell'allora senatore Valentino, che tuttavia era deputato all'epoca delle conversazioni intercettate. A questo proposito, sia pure in altra occasione (relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera sul Doc. IV n. 9 sempre della XV legislatura), si legge: "*Nel caso degli onorevoli [...] e Giuseppe Valentino ([...] deputato il secondo nella legislatura XIV*

ma senatore nella XV), l'autorità giudiziaria di Catanzaro ha avanzato domande di autorizzazione relative a intercettazioni di conversazioni avvenute nella scorsa legislatura. Nella seduta del 4 luglio 2007, pur deliberando di dare una risposta interlocutoria all'autorità richiedente, la Giunta si è pur sempre ritenuta competente anche su Giuseppe Valentino considerando irrilevante che egli sia oggi senatore e dando decisivo rilievo al fatto che al momento delle conversazioni egli era deputato".

La Corte Costituzionale non ha mai affrontato direttamente il profilo attinente al riparto di competenze fra Camera e Senato rispetto alle intercettazioni "casuali".

Qualche indicazione può essere desunta dall'ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 2007. Quest'ultima riguarda un caso diverso da quello oggetto della presente riflessione, anche se dalla stessa si possono evincere delle analogie e degli utili elementi interpretativi. Nel caso della predetta ordinanza il giudice *a quo* riteneva che fosse necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza anche nei casi in cui il parlamentare fosse entrato in carica successivamente all'effettuazione dell'intercettazione, interpretando l'espressione contenuta nell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 (ossia "*Camera alla quale appartiene o apparteneva*") come riferita anche ai casi in cui il parlamentare, pur non rivestendo al momento dell'intercettazione tale qualità, l'acquisti successivamente.

La Corte nell'ordinanza in questione ritiene erronea tale interpretazione proposta dal tribunale remittente, precisando «*che, a tale proposito, l'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 – nel prevedere che l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "indirette" è data dalla Camera alla quale il parlamentare "appartiene o apparteneva" al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate – può ritenersi riferito all'ipotesi inversa a quella oggetto del giudizio a quo: vale a dire al caso del parlamentare che, dopo l'esecuzione delle intercettazioni, abbia perso tale qualità*». In altri termini la Corte sostiene che il momento rilevante per radicare la disciplina di cui

all'articolo 6 (e quindi l'obbligo per il giudice di acquisire preventivamente l'autorizzazione della Camera di appartenenza) è quello del momento in cui l'intercettazione viene effettuata, con la conseguenza che l'unico elemento di rilievo è la qualifica rivestita dal soggetto in quel frangente temporale. Quindi se al momento dell'intercettazione il soggetto è parlamentare, l'autorità giudiziaria per poter utilizzare l'intercettazione "casuale" deve chiedere l'autorizzazione alla Camera competente; se, al contrario, in tale frangente temporale il soggetto non è parlamentare, il giudice può utilizzare l'intercettazione nei confronti del soggetto in questione senza alcuna autorizzazione, anche se successivamente lo stesso abbia acquistato tale *status*.

Se il momento rilevante per radicare o meno l'obbligo di acquisire l'autorizzazione della Camera di appartenenza è quello dell'effettuazione dell'intercettazione (e non quello attuale) allora tale schema interpretativo può essere seguito anche per determinare il ramo del Parlamento competente a concedere tale autorizzazione. In altri termini, seguendo tale ricostruzione, se il parlamentare al momento dell'intercettazione rivestiva la qualifica di deputato, l'autorizzazione deve essere concessa sempre dalla Camera dei deputati, essendo irrilevante la circostanza dell'attuale *status* di senatore del soggetto in questione.

La Corte ha poi affrontato il problema del riparto di competenze tra Camera e Senato solo con riferimento al problema dell'insindacabilità. Nella sentenza n. 252 del

1999 la Corte costituzionale rileva, riguardo al riparto di competenze fra Camera e Senato: "[è] *alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, che competono [...] i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità*". Nella sentenza n. 30 del 2002 la Corte costituzionale conferma tale ricostruzione con riferimento all'insindacabilità, precisando che "*poiché le dichiarazioni del parlamentare Cesare Previti, per le quali è in corso il processo penale, sono state rese quando egli era membro del Senato, evidentemente è questa l'unica Camera competente a pronunciarsi sulla insindacabilità*".

Pur essendo relative a casi di insindacabilità (e non quindi di inviolabilità) le sentenze in questione risolvono i casi di passaggio da una Camera all'altra in base al criterio della carica rivestita al momento del fatto e non quindi a quello della Camera di attuale appartenenza del parlamentare.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato rispetto al caso in esame, con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria per l'eventuale trasmissione della richiesta di autorizzazione in questione alla Camera dei deputati.

BALBONI, *relatore*